

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Compensi avvocato, rapporto professionale esaurito prima dell'entrata in vigore del D.M. 140/2012, D.M. 127/2004

Il D.M. 20 luglio 2012, n. 140 non può trovare applicazione qualora il rapporto professionale (e comunque l'attività professionale) imputabile al suo prestatore possa dirsi esaurita anteriormente alla sua entrata in vigore; ne consegue l'applicabilità delle tariffe forensi vigenti all'epoca del menzionato concludersi dell'attività professionale, dunque dovendo anche l'accertamento del credito essere condotto alla stregua di una verifica della congruità dei compensi e delle altre voci sulla base del diverso parametro di cui al D.M. n. 127 del 2004.

NDR: in argomento si veda Cass. 11482/2010.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 27.7.2017, n. 18680

...omissis...

Rilevato che:

aaaa che aveva domandato l'ammissione al passivo per la somma di Euro 179.973,15 a titolo di compensi maturati per le prestazioni professionali relative ad attività di assistenza giudiziale alla società fallita, impugna il decreto Trib. Catania 18.12.2014, in R.G. 8252/2014, con cui è stata rigettata la sua opposizione allo stato passivo del fallimento *omissis* s.p.a.;

il tribunale, concordemente con quanto già affermato dal giudice delegato, ha ritenuto che, risultando dalla documentazione in atti che le prestazioni professionali rese non si erano concluse al momento della dichiarazione del fallimento (ad eccezione di un giudizio per il quale erano state riconosciute le spese legali liquidate in sentenza), il credito per il quale il ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo doveva essere calcolato tenendo conto dei criteri di cui al D.M. n. 140 del 2012, e così ridotto a 37.324 Euro, apprezzate le prestazioni rese e i risultati ottenuti;

con il ricorso si deducono quattro motivi e, in particolare: violazione di legge e falsa applicazione della L. Fall., art. 96, art. 91 c.p.c., e D.M. n. 140 del 2012, in quanto il tribunale non si è limitato a verificare il credito per cui veniva richiesta l'ammissione al passivo ma ha proceduto ad una liquidazione giudiziale delle prestazioni professionali svolte dal ricorrente, così considerata la verifica del passivo; violazione di legge e falsa applicazione della L. Fall., art. 96, art. 91 c.p.c., e D.M. n. 140 del 2012, poichè il tribunale ha ritenuto ancora esistenti i mandati di assistenza legale nei confronti del ricorrente nonostante l'avvenuta dichiarazione di fallimento della società e il conferimento degli incarichi ad altri avvocati; violazione di legge della L. Fall., art. 96, e D.M. n. 140 del 2012, e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio non avendo il tribunale considerato che i diritti di avvocato, a differenza degli onorari, maturano con il compimento delle singole prestazioni; errata condanna alle spese di giudizio, poichè fondata su un infondato rigetto delle domande proposte dal ricorrente.

Considerato che:

il D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 1, comma 1, rubricato "Disposizioni generali", prevede che "L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso";

la predetta disciplina, tuttavia, non può trovare applicazione come invece decisamente statuito dal tribunale - allorchè il rapporto professionale (e comunque l'attività professionale) imputabile al suo prestatore possa dirsi esaurita anteriormente alla sua entrata in vigore, come erroneamente negato nel decreto, ove il citato valore di presupposto è stato attribuito alla mera pendenza del giudizio in quanto tale;

ne consegue l'applicabilità delle tariffe forensi vigenti all'epoca del menzionato concludersi dell'attività professionale, dunque dovendo anche l'accertamento del credito essere condotto alla stregua di una verifica della congruità dei compensi e delle altre voci sulla base del diverso parametro di cui al D.M. n. 127 del 2004 (Cass. 11482/2010);

il ricorso va pertanto accolto con cassazione e rinvio.

pqm

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento